

IX.

TORNATA DEL 21 APRILE 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Annunzio d'interpellanza — Approvazione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (N. 11) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente domanda d'interpellanza dal senatore Vischi:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il signor ministro dei lavori pubblici per sapere, se e quando verrà stabilita a Castellammare Adriatico la combinazione dei treni per rendere migliori le comunicazioni ferroviarie tra le Puglie e la Capitale come da promessa fatta dal rappresentante del Governo nell'ultima conferenza per gli orari.

« VISCHI ».

Non essendo presente il ministro dei lavori pubblici, prego il ministro di agricoltura, industria e commercio di comunicargli questa interpellanza.

BACCELLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sarà mio dovere di darne avviso al collega dei lavori pubblici.

Approvazione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (N. 11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del progetto di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 11).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio un Ufficio del lavoro con lo scopo:

a) di raccogliere, coordinare e pubblicare notizie ed informazioni relative al lavoro nel Regno e nei paesi esteri dove a preferenza si dirige l'emigrazione, principalmente per quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale; l'ordinamento e la remunerazione del lavoro; i rapporti di questo col capitale; il numero e le condizioni degli operai, anche nei riguardi della disoccupazione; gli

scioperi, le loro cause ed i loro risultati; il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro e le condizioni comparate del lavoro in Italia ed all'estero;

b) di seguire e di far conoscere lo svolgimento della legislazione e dei provvedimenti di carattere sociale all'estero, come pure di concorrere allo studio delle riforme da introdursi nella legislazione sul lavoro in Italia;

c) di compiere tutti gli studi e ricerche, che, nelle materie indicate, fossero ordinati dal ministro di agricoltura, industria e commercio di propria iniziativa, ovvero in seguito a voti e proposte del Consiglio superiore del lavoro.

(Approvato).

Art. 2.

È pure istituito presso lo stesso Ministero di agricoltura, industria e commercio un Consiglio superiore del lavoro presieduto dal ministro, o in sua vece, dal sottosegretario di Stato.

Il Consiglio è composto di quarantatre membri, oltre il presidente, dei quali:

tre senatori eletti dal Senato e tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della Legislatura;

quattro membri eletti dalle Camere di commercio;

quattro dai Comizi agrari;

tre membri eletti dalla Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso;

tre membri eletti dalla Lega nazionale delle Cooperative italiane;

due membri eletti dall'Associazione fra le Banche popolari.

Inoltre fanno parte del Consiglio: il direttore generale dell'agricoltura; il direttore generale della statistica; il direttore generale della marina mercantile; il direttore della industria e del commercio; il direttore della divisione credito e previdenza; il direttore dell'Ufficio del lavoro; il commissario generale dell'emigrazione.

Gli altri quattordici membri sono nominati con Regio decreto sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, e sono scelti: due fra i cultori delle discipline economiche e statistiche; cinque fra i produttori e

capi di aziende agrarie, industriali e commerciali; due fra gli operai e capimastri delle miniere della Sicilia e della Sardegna; uno fra i lavoratori dei porti e del mare; quattro fra contadini ed operai.

Ad eccezione dei tre senatori e dei tre deputati, tutti i membri eletti o nominati durano in carica tre anni; sono rieleggibili e si rinnovano per un terzo ogni anno.

Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte.

(Approvato).

Art. 3.

Il direttore dell'*Ufficio del lavoro* fa parte di diritto del Consiglio dell'Emigrazione e di quello della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio superiore del lavoro è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai; a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai; a proporre gli studi e le indagini da compiersi dall'Ufficio del lavoro; ad esprimere parere sopra i disegni di legge attinenti alla legislazione del lavoro e sopra ogni altro oggetto, che il ministro sottoponga al suo studio.

(Approvato).

Art. 5.

Nel Consiglio superiore del lavoro sarà istituito un Comitato permanente con l'incarico di raccogliere e coordinare gli elementi occorrenti agli studi ed ai lavori del Consiglio e di adempiere alle altre attribuzioni consultive, che saranno stabilite dal regolamento, di cui all'articolo 13.

Il Comitato permanente sarà composto di nove membri, che saranno designati dal Consiglio stesso fra i suoi componenti; però tre di essi dovranno essere scelti dal Consiglio fra i consiglieri operai.

(Approvato).

Art. 6.

Ai membri del Consiglio e del Comitato permanente, che non risiedono a Roma, saranno corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura, che stabilirà il regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

L'Ufficio del lavoro pubblicherà, mensilmente almeno, un *Bollettino dell'Ufficio del lavoro*, il quale conterrà le informazioni e le notizie di cui all'art. 1; e con particolarità quelle dei paesi verso i quali è diretta l'emigrazione italiana. L'Ufficio pubblicherà anche monografie su tutte le varie quistioni che interessano il lavoro.

(Approvato).

Art. 8.

Le pubblicazioni dell'Ufficio del lavoro saranno vendute o date in abbonamento al solo prezzo di stampa.

Saranno, però, inviate gratuitamente a quante associazioni operaie ne facciano richiesta.

(Approvato).

Art. 9.

Le autorità locali, i corpi morali, i sodalizi agrari, industriali, commerciali e operai e gli Uffici locali del lavoro hanno obbligo di fornire all'Ufficio del lavoro le notizie e le informazioni, che saranno loro richieste, perchè possa adempiere alle sue attribuzioni.

Tutte le comunicazioni da essi dirette all'Ufficio del lavoro godranno della franchigia postale.

(Approvato).

Art. 10.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie e le informazioni richieste dall'Ufficio del lavoro, o che alterassero scientemente la verità, sono puniti con un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a lire cinquanta.

(Approvato).

Art. 11.

All'Ufficio del lavoro si aggregheranno gradatamente, per decreti Reali, tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali.

Per il personale di questo Ufficio è autorizzata una spesa annua non superiore a L. 50,000; e alle relative variazioni di organico sarà provveduto col bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902-1903.

(Approvato).

Art. 12.

Nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1903, sarà stanziata la somma di lire cinquantamila per le spese dell'Ufficio e del Consiglio superiore del lavoro.

(Approvato).

Art. 13.

Un regolamento da approvarsi con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato:

stabilirà le norme per il funzionamento dell'Ufficio del lavoro;

specificherà le attribuzioni di esse, del Consiglio del lavoro e del Comitato permanente entro i limiti stabiliti dalla presente legge;

indicherà con quali norme le Camere di commercio, i Comizi, la Federazione, la Lega e l'Associazione indicate nell'articolo 2 procederanno alla scelta dei loro rappresentanti, fra persone appartenenti rispettivamente a ciascuno;

determinerà quanto altro è necessario per l'esecuzione della legge medesima.

Una parte dei componenti dell'Ufficio del lavoro, all'atto della sua prima costituzione, sarà scelta fra i cultori delle discipline economiche e statistiche mediante concorso per titoli.

(Approvato).

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1902.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1902**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla spoglio delle urne.

I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge:

Istituzione di un ufficio del lavoro :

Senatori votanti	73
Favorevoli	55
Contrari	17
Astenuti	1

Il Senato approva.

Domani, seduta pubblica col seguente ordine del giorno :

I. Interpellanza dei senatori Guarneri e Astengo, Paternò, e Miceli al presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri dell'interno e della guerra.

II. Interpellanza del senatore Codronchi al ministro dei lavori pubblici.

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 22 aprile 1902 (ore 15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

